



LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” - 95031 ADRANO (CT)

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE - CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE

Sede centrale: Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075 - Sede succursale: Via Donatello, 80 - Tel. 095/6136083

E-mail ctpc01000a@istruzione.it - PEC: ctpc01000a@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceovergadrano.edu.it

Codice Fiscale: 80012580876 - Codice Meccanografico: CTPC01000A



CIRCOLARE N. 133

AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTI E IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DPR 134/2025 E DPR 135/2025

1. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134 e le modifiche al regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134 - *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, introduce delle modifiche al DPR n. 249/1998 e impone alle istituzioni scolastiche l'obbligo di aggiornare il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse.

A seconda della tipologia, della gravità e della reiterazione delle infrazioni/reati, le sanzioni sono comminate dal Consiglio di classe (sino a 15 giorni) o dal Consiglio di istituto (più di 15 giorni).

a) IL CONSIGLIO DI CLASSE, convocato dal dirigente scolastico su segnalazione del docente che ha assistito all'infrazione, può prevedere, in base alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione commessa dallo studente:

- **allontanamento dalle lezioni** e svolgimento di **Attività di approfondimento** a scuola da 1 a 2 giorni;
- **allontanamento dalle lezioni** e svolgimento di **Attività di cittadinanza attiva e solidale** (presso strutture convenzionate, se sussiste convenzione, o a scuola) da 3 a 15 giorni.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è rilevante ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico e non incidono sulla valutazione delle singole discipline.

Si riporta sotto una tabella riepilogativa.

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 2
SANZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Sanzioni per infrazioni gravi o reiterate	Delibera dell'organo competente – consiglio di classe	Riferimento normativo
Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Il C.d. classe delibera ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati . Si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, <u>co. 8</u> e 8-bis
Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Il C.d. classe delibera ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE , pari al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate (o a scuola in assenza di convenzione) con figure di riferimento delle strutture e referenti della scuola . Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dei giorni di allontanamento deliberato. Si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico e non incidono sulla valutazione delle singole discipline.	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

b) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, competente in caso di sanzioni per **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana, per atti violenti o di aggressione che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, delibera **l'allontanamento dalla comunità scolastica**:

- per un periodo superiore a 15 giorni
- sino al termine dell'anno scolastico
- l'esclusione dallo scrutinio o dall'esame.

La tabella sotto riportata schematizza quanto sopra:

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 3
SANZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sanzioni per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

Sanzioni per reati	Delibera dell'organo competente – CONSIGLIO DI ISTITUTO	Riferimento normativo
Allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni	Per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, il c.d. istituto promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria , un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Durante il periodo di Allontanamento dalla comunità scolastica per percorso di recupero educativo , si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9
Allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine dell'anno scolastico	Per recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi), si prevede Allontanamento dalla comunità scolastica per percorso di recupero educativo sino al termine dell'a.s. Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis
Esclusione dallo scrutinio o dall'esame	Per recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) si prevede l'esclusione dallo scrutinio e/o esame . Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

2. DPR 8 agosto 2025, n. 135 e la valutazione del comportamento

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135 - *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*, ha quale conseguenza le seguenti novità in materia di valutazione del comportamento:

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 – 2		
Le novità introdotte al DPR 122/2009 in materia di valutazione del comportamento		
VOTO INFERIORE A 6	VOTO PARI A 6	VOTO SUPERIORE A 6
SCRUTINIO INTERMEDIO Comporta il coinvolgimento della studentessa /dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale , finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato e la produzione di un elaborato critico Art. 7, co. 2-bis e co. 3	SCRUTINIO FINALE Il <u>c.d.c.</u> sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva. Art. 7, co. 2-ter	SCRUTINIO FINALE Con voto superiore a 6 il <u>c.d.c.</u> delibera l'ammissione alla classe successiva Art. 4, co. 5
SCRUTINIO FINALE Comporta la NON AMMISSIONE alla classe successiva Art. 7, co. 2 e co. 3		
Art. 7, co.1-bis: Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero <u>a.s.</u> e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.		

Si riportano di seguito alcune possibili modalità di realizzazione dell'**elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale**:

- Progetto di volontariato locale
- Analisi di un caso di cronaca
- Progetto di miglioramento scolastico
- Ricerca o progetto sulla Costituzione scolastica.

L'elaborato si discute per le classi da prima a quarta in sede di accertamento del recupero delle carenze formative (DL n. 127/2025, art. 1 co. 5); per le classi quinte: in sede di colloquio di esame (OM n. 67/2025, art. 3).

Sul **sito** dell'Istituzione scolastica, nell'area **Documenti – Regolamenti** è pubblicato:

- il Regolamento di disciplina alunni approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 6 del 09/09/2023 e integrato con delibera del consiglio di Istituto n. 9 del 08/09/2025 e n. 14 del 28/10/2025;
- una presentazione che sintetizza le novità introdotte dai due Regolamenti (134 e 135 del 2025).

Adrano, 17/11/2025

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lorena
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/199)